



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

email: entilocali.pref_laquila@interno.it

L'Aquila, data del protocollo

Ai Consiglieri di minoranza del Comune di
OPI

e, per conoscenza:

Al Sig. Sindaco del Comune di
OPI

Oggetto: Esposto. Presunta incompatibilità del Sindaco e di alcuni Consiglieri dell'Ente.

Si fa riferimento al recente esposto pervenuto presso questa Prefettura con il quale le SS.LL. hanno rappresentato presunte situazioni di incompatibilità del Sindaco e di alcuni Consiglieri di codesto Ente.

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza e dai pareri ministeriali in materia, le cause limitative del diritto all'elettorato passivo enunciate nell'art. 63 del TUEL sono di natura tassativa, in quanto contenute in una norma ritenuta di stretta interpretazione.

Ciò premesso, gli esponenti invocano l'applicabilità al caso di specie delle cause di incompatibilità alle cariche elettive di cui ai numeri 2) e 3) del predetto art. 63, con riferimento alla posizione rivestita dal Sindaco nella sua qualità di Presidente della Comunità del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, nonché di esercente la libera professione di dottore commercialista.

Come noto, la Comunità del Parco è composta per espressa previsione regolamentare dai Presidenti delle Regioni e delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco e costituisce organo di natura consultiva-propositiva del Parco, in quanto chiamato a fornire pareri obbligatori ma non vincolanti su una serie di materie, anche di natura contabile.

Sul punto, l'art. 67 del TUEL esclude dalle ipotesi di incompatibilità gli *incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento* – come nel caso di specie – in ragione del mandato elettivo. In secondo luogo, l'art. 63, comma 1, n. 2) del citato decreto richiede che l'amministratore sia *titolare* ovvero eserciti un *potere di rappresentanza o di coordinamento* all'interno dell'ente e, infine, il successivo n. 3) impone lo svolgimento *in maniera continuativa* di una *consulenza di tipo legale, amministrativa e tecnica* nei confronti dell'ente.

Tutto ciò richiamato, non sembrerebbero sussistere nel caso in esame gli estremi necessari a ritenere configurabile la causa di incompatibilità alla carica elettiva del Sig.

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0004417 del 18-12-2020 in partenza

Prefettura L'Aquila - Area 2 - Raccordo Enti Loc. - Elettorale - Prot. Uscita N.0061087 del 13/11/2020